



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

U.O. SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO

Servizio Prevenzione e Protezione

Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro

Sezione SG-01

Sicurezza nei laboratori didattici, di ricerca e di servizio

SG-01-01

Ruolo e funzioni del Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca in Laboratorio (RADRL)

Quadro normativo vigente e organizzazione della sicurezza nell'Università degli Studi di Parma

Versione: R.01

Data: maggio 2025

Redazione elaborato: F. Merusi – Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo



CONTENUTI

01. PREMESSA	2
02. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
03. ARTICOLAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
D.M. 5 agosto 1998, n. 363	2
Individuazione del RADRL.....	3
Attribuzioni del RADRL secondo il D.M. 363/98.....	3
Raccordo fra D.M. 363/98 e D.lgs. 81/08 (RADRL e preposti)	4
04. FUNZIONI DEI RADRL IN ATENEO (PRIME INDICAZIONI).....	5
Aspetti generali e quadro di sintesi.....	5
Identificazione dei soggetti esposti a rischio	7
Valutazione dei rischi	7
Formazione e informazione	8
Procedure	8
Misure tecniche e organizzative.....	9
Vigilanza	10
05. GESTIONE DEI LABORATORI E DELLE ATTREZZATURE	10
Elementi introduttivi	10
Gestione degli spazi.....	10
Gestione delle attrezzature.....	14
06. RIFERIMENTI.....	15

01. PREMESSA

Il presente documento riporta un quadro di sintesi relativo al ruolo e alle funzioni dei docenti e ricercatori responsabili di attività didattiche o di ricerca in laboratorio (RADRL), in accordo con le indicazioni degli atti normativi di riferimento ed in particolare secondo quanto specificatamente previsto dall'art. 5 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363.

Il presente documento, articolato in diverse sezioni, restituisce pertanto indicazioni in relazione a: i) quadro normativo di riferimento; ii) principali funzioni nell'esercizio delle attività; iii) indicazioni generali in materia di gestione della sicurezza nei laboratori didattici, di ricerca e di servizio delle strutture di Ateneo.

A valle di una prima analisi delle indicazioni normative viene quindi proposta una lettura coordinata degli indirizzi interni in essere presso l'Università degli Studi di Parma. A tal proposito, ove necessario, sono riportati i riferimenti ad altre sezioni del Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL UniPR) o ad elaborati complementari e di dettaglio (procedure, istruzioni operative, ecc.).

I documenti citati nel testo sono pubblicati sul sito web di Ateneo, all'interno della sezione del Servizio Prevenzione e Protezione (<https://www.unipr.it/spp>).

02. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni contenute nelle seguenti sezioni si applicano nelle attività svolte all'interno di tutte le sedi e strutture, didattiche o di ricerca, dell'Università degli Studi di Parma, con particolare riferimento ai centri, ai dipartimenti e ai corsi di studio in essi incardinati.

Le indicazioni riportate nel seguito del presente documento si applicano anche alle attività di servizio e terza missione, attivate con contratti, convenzioni o altro tipo di accordi, ove le stesse prevedano svolgimento di attività sperimentali in laboratorio all'interno dell'Ateneo (comprese le sedi concesse in uso all'Ateneo). Per le attività condotte presso sedi esterne all'organizzazione dell'Università degli Studi di Parma le presenti indicazioni devono necessariamente applicarsi in modo coordinato con le disposizioni interne adottate dal soggetto ospitante.

Si precisa, ai fini della corretta individuazione del campo di applicazione, che secondo il D.M. 5 agosto 1998, n. 363 *“sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria”*.

Quanto riportato nel seguito del presente documento è pertanto rivolto a tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo che nello svolgimento delle proprie attività ricoprono il ruolo di responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, come previsto all'art. 5 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 e nel seguito identificato con maggiore dettaglio.

03. ARTICOLAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.M. 5 agosto 1998, n. 363

Il D.M. 5 agosto 1998, n. 363 costituisce il *“Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni”*.

Nel rispetto di quanto indicato al periodo precedente, si richiama l'attenzione sul fatto che il D.M. 363/98, pur risultando attuativo del D.lgs. 626/94, rimane ad oggi in vigore in accordo con quanto espressamente disciplinato dall'art. 304, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui *"fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo"*.

Si sottolinea pertanto la particolare rilevanza del D.M. 363/98 quale unico strumento legislativo ad oggi espressamente dedicato alla regolamentazione della sicurezza sul lavoro nel contesto delle istituzioni universitarie.

Rimane peraltro inteso che all'interno dell'organizzazione universitaria siano ulteriormente validi ed applicabili tutti i riferimenti normativi generali, quali il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l'articolazione normativa da esso derivante (si veda a tal proposito anche il successivo paragrafo sull'equivalenza fra RADRL e preposti).

Individuazione del RADRL

Il D.M. 5 agosto 1998, n. 363, all'art. 2, comma 5, definisce quale responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) *"Il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio"*. Di conseguenza, l'individuazione del RADRL avviene in relazione alle attività e non al luogo fisico in cui le stesse sono svolte. Si verificano le seguenti condizioni:

- nell'ambito delle attività di ricerca, servizio o terza missione sono RADRL tutti i docenti o ricercatori che svolgono direttamente le attività di ricerca o che si avvalgono di uno o più collaboratori, strutturati o non strutturati. In questo secondo caso le funzioni e le responsabilità in seguito descritte e conseguenti al ruolo di RADRL si applicano nei confronti dei collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività (nel caso tipico tesisti, borsisti, dottorandi, assegnisti di cui il docente o ricercatore è relatore o tutor);
- in merito alle attività formative e curriculari dei corsi di studio ed in particolare nell'ambito delle esperienze e attività di laboratorio didattico o di campagna in sito, il RADRL è il docente o ricercatore titolare dell'insegnamento.

Nel seguito del presente documento, i lavoratori appartenenti ai ruoli del personale docente o ricercatore che secondo quanto precedentemente richiamato svolgono funzioni di responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, sono individuati anche, più brevemente, come *"responsabili delle attività"*; con medesimo significato, nel seguito del presente documento, viene utilizzato l'acronimo *"RADRL"*.

Attribuzioni del RADRL secondo il D.M. 363/98

Il D.M. 363/98 introduce all'art. 4, comma 1, lett. a) una prima attribuzione di compiti al RADRL, formulata come segue:

"Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio".

Ne consegue che il D.M. 363/98 contenga al suo interno un ravvicinamento della figura del RADRL a quella del datore di lavoro come prevista dalla regolamentazione generale (testo unico), assegnando anche al responsabile delle attività un chiaro obbligo in materia di **valutazione dei rischi**. Tale previsione normativa riflette peraltro una condizione logica, secondo la quale le attività condotte nell'ambito della libertà di insegnamento o di ricerca non possono vedere un soggetto terzo (il datore di lavoro) quale principale (o addirittura unico) responsabile della valutazione dei rischi generati dallo svolgimento delle medesime attività. Ovvero, in sintesi, il RADRL, in qualità di soggetto che progetta e dirige le attività didattiche o di ricerca è anche il primo conoscitore dei rischi naturalmente connessi con le stesse attività ed è pertanto responsabile della conseguente valutazione.

Il D.M. 363/98, prosegue all'art. 5, esplicitando gli *“Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio”*, secondo la seguente articolazione.

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) Attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) Attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) Adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) Attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) Frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Oltre a quanto premesso, il D.M. 363/98 fornisce indirizzi anche in merito agli obblighi del RADRL negli ambiti della **formazione e informazione**, precisando quanto segue:

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, **sorvegliandone e verificandone l'operato**, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

In merito a quanto sopra esposto, risulta particolarmente rilevante anche osservare come il legislatore abbia assegnato al RADRL la funzione di sorveglianza. Tale funzione è infatti tipica del preposto identificato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro”*. Di fatto quindi, l'art. 6 del D.M. 363/98, già prevede al suo interno un primo raccordo fra le figure del RADRL e del preposto. A tale riguardo si rimanda anche al paragrafo seguente.

Raccordo fra D.M. 363/98 e D.lgs. 81/08 (RADRL e preposti)

❖ RADRL e preposti (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Fermo restando quanto precede (art. 6, D.M. 363/98), all'interno dell'Università degli Studi di Parma, per effetto del regolamento interno sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emanato con D.R.D. n. 1958/2016,

i preposti afferenti ai ruoli del personale ricercatore o docente degli ambiti scientifici o assimilabili (es. campagne archeologiche) devono essere individuati alla luce della relativa corrispondenza con i responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio (RADRL) previsti dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363.

Pertanto, i docenti o ricercatori che individualmente o come coordinatori di gruppo svolgono attività di ricerca, servizio o terza missione nei laboratori dell'Ateneo o nelle campagne in sito, rientrano nella definizione di RADRL e agli stessi è **riconosciuta la funzione aggiuntiva di preposto** per effetto del regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Gli stessi docenti sono pertanto chiamati a svolgere in modo complementare le funzioni attribuite al RADRL e le funzioni attribuite al preposto, nell'ambito del proprio gruppo di ricerca e nei confronti dei propri discenti e collaboratori, indipendentemente dallo spazio fisico in cui le attività sono svolte. Si specifica in merito che entrambe le qualifiche (RADRL e preposto), pur mantenendo funzioni e responsabilità fra loro complementari, si applicano, nel modello organizzativo attuale, in relazione alle attività e non in relazione ad un predeterminato spazio fisico. A questo titolo non devono pertanto essere confuse le qualifiche previste dalla normativa vigente (RADRL e preposto) con le responsabilità scientifiche o gestionali degli spazi fisici di laboratorio eventualmente attribuite mediante delibere degli organi collegiali.

Rimanendo comunque utile l'identificazione uniforme in Ateneo di responsabili della gestione di uno spazio destinato a laboratorio e delle strumentazioni in esso contenute (responsabili di laboratorio) si anticipa che tale funzione, seppure non ricompresa nelle norme nazionali in materia di sicurezza, può essere assegnata internamente alle strutture di Ateneo nell'ambito della propria organizzazione interna (v. anche cap. 5 del presente elaborato).

Si conferma in ultimo che, per quanto concerne le esperienze e **attività di laboratorio didattico**, il RADRL e preposto è il docente titolare dell'insegnamento.

❖ Individuazione formale dei preposti (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

A differenza del RADRL, i preposti devono essere formalmente individuati all'interno dell'organizzazione di lavoro. Pertanto, nella necessità di pervenire all'individuazione dei preposti secondo i più recenti orientamenti normativi, nel mese di febbraio 2025 sono stati aggiornati i processi interni previsti dal regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. In particolare sono stati introdotti due modelli utili all'individuazione dei preposti nei diversi ambiti dell'Ateneo (dipartimenti, centri, amministrazione centrale). I modelli sono pubblicati in ultima revisione all'interno della pagina web del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, accessibile mediante indirizzo <https://www.unipr.it/spp>, nella sezione "Modulistica & registri" – paragrafo "Moduli per designazioni e incarichi".

Nei casi descritti all'interno del presente elaborato (preposti individuati in conseguenza del ruolo di RADRL) l'individuazione dei preposti avviene attraverso la compilazione e trasmissione del "Modello per l'individuazione dei preposti – personale docente e ricercatore di ambito scientifico (RADRL)" – Codice identificativo SIC_MOD_01A.

04. FUNZIONI DEI RADRL IN ATENEO (PRIME INDICAZIONI)

Aspetti generali e quadro di sintesi

Pur rimandando a quanto riportato in dettaglio negli atti normativi o in altri documenti interni, si richiama in questa sede l'attenzione su alcune principali funzioni dei docenti o ricercatori responsabili di attività.

La tabella 1 offre una prima descrizione ed un quadro di sintesi. Nella stessa tabella sono riportati alcuni riferimenti utili per la concreta attuazione delle funzioni di RADRL all'interno del contesto organizzativo di Ateneo.

Come premesso, la trattazione in questa sede rimane necessariamente sintetica. Per i dettagli si rimanda ai documenti di valutazione dei rischi (DVR) delle sedi di Ateneo, agli elaborati tecnici pubblicati dal Servizio Prevenzione e Protezione e alle indicazioni direttamente riconducibili ad atti normativi di riferimento.

Nel seguito si identifica con l'acronimo SGSL UniPR il "Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro", di cui il presente documento costituisce parte integrante.

Tabella 1. Principali funzioni del RADRL secondo l'organizzazione di Ateneo – Quadro di sintesi

Funzione	Strumenti correlati e finalità	Riferimenti
Identificazione dei soggetti esposti a rischio <i>D.M. 363/98, art. 5, c. 2</i>	SGSL UniPR – Sezione SG-00 – Redazione della Scheda di Destinazione Lavorativa (SDL). Censimento degli afferenti al gruppo di ricerca, individuazione del profilo di rischio, attivazione della sorveglianza sanitaria (ove necessaria).	- https://www.unipr.it/node/20637
Valutazione dei rischi <i>D.M. 363/98, art. 4, c. 1</i>	Svolgimento di una specifica valutazione dei rischi per le attività sperimentali di laboratorio, che si configura come integrativa e di dettaglio rispetto al DVR della sede o struttura di appartenenza.	-
Formazione e informazione <i>D.M. 363/98, art. 6, c. 1 e c.2</i>	Seconda fase del processo formativo in materia di sicurezza, che segue alla formazione di base erogata da UniPR in modalità e-learning; risulta specifica e caratteristica per le attività del laboratorio e viene erogata dal RADRL in modo frontale contestualmente all'avvio delle attività. Comprende l'informazione e l'addestramento in affiancamento.	- Modulistica & registri Università degli studi di Parma - Informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza Università degli studi di Parma
Procedure <i>D.M. 363/98, art. 5, c. 3</i>	Il RADRL adotta le procedure e istruzioni operative di Ateneo, ove applicabili nell'ambito delle proprie attività (es. SGSL UniPR – Sezione SG-01). Inoltre, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, redige procedure e istruzioni operative per: - l'accesso in laboratorio; - l'esecuzione in sicurezza delle attività sperimentali che presentano rischi caratteristici; - l'uso in sicurezza delle strumentazioni.	- Sicurezza nei laboratori (Sistema di Gestione) Università degli studi di Parma - Procedure tecniche per i laboratori Università degli studi di Parma - Istruzioni Operative di Sicurezza (Attrezzature di Lavoro) Università degli studi di Parma - Come realizzare una procedura Università degli studi di Parma
Misure tecniche e organizzative <i>D.M. 363/98, art. 5, c. 3</i>	SGSL UniPR – Sezione SG-01. Concreta attuazione delle disposizioni e dei principi tecnici e organizzativi per l'eliminazione dei pericoli o la riduzione dei rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico.	- Sicurezza nei laboratori (Sistema di Gestione) Università degli studi di Parma - Modulo di consegna dei DPI Università degli studi di Parma
Vigilanza <i>D.M. 363/98, art. 6, c. 2 e art. 5, c. 3, lett. d)</i> <i>D.lgs. 81/08, art. 19</i>	Vigilanza sul corretto svolgimento delle attività di laboratorio e sull'osservanza dei metodi e delle procedure per l'esecuzione dei compiti in sicurezza.	-

Nei seguenti paragrafi si presentano con maggiore dettaglio le attività di sicurezza e prevenzione indicate nella tabella precedente (v. tabella 1).

Identificazione dei soggetti esposti a rischio

Secondo il D.M. 363/98, art. 5, comma 2, il RADRL *“all’inizio di ogni anno accademico [...] identifica tutti i soggetti esposti a rischio”*.

All’interno del SGSL di UniPR la Scheda di Destinazione Lavorativa (SDL) è il documento mediante il quale il RADRL effettua il censimento dei lavoratori soggetti a rischio ed afferenti al proprio gruppo di ricerca. Attraverso la compilazione della SDL e per tramite delle attività svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, il responsabile delle attività trasmette inoltre al medico competente i dati occupazionali relativi ad ogni lavoratore, dando attuazione all’allegato 3A del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e richiedendo pertanto, ove necessario, l’attivazione della sorveglianza sanitaria prevista dagli artt. 40 e 41 del medesimo decreto legislativo.

La SDL per il personale non organicamente strutturato è compilata dal RADRL e trasmessa dalla struttura di afferenza (Dipartimento o Centro) al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria spp@unipr.it.

Ogni ulteriore dettaglio è riportato nella sezione SG-00 del Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro.

Al fine di fornire alcune indicazioni operative si ricorda che, congiuntamente all’identificazione dei soggetti esposti a rischio occorre considerare la verifica del possesso della documentazione *“individuale”* in materia di sicurezza. Rimane pertanto essenziale che i RADRL verifichino il possesso della seguente documentazione da parte dei propri collaboratori:

- attestati dei corsi di formazione (e-learning);
- giudizio di idoneità, ove previsto;
- verbale di consegna dei DPI, ove previsto.

Rimane inoltre opportuno che i RADRL conservino copia digitale dell’intera documentazione congiuntamente alla SDL.

In merito al giudizio di idoneità si segnala che lo stesso, ove previsto, è prodotto dal medico competente a valle della prima visita medica. Il giudizio di idoneità alla mansione risulta quindi disponibile una volta trascorso un determinato periodo a seguito della compilazione e trasmissione della SDL. Si segnala inoltre che il giudizio di idoneità può contenere prescrizioni, limitazioni, ecc. di cui il RADRL deve tenere conto nell’attribuzione dei compiti ai propri collaboratori.

Valutazione dei rischi

Nel rispetto di quanto disciplinato dagli atti normativi e secondo i criteri specificatamente espressi nelle diverse sezioni del Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro, il RADRL opera per la valutazione dei rischi all’interno del proprio gruppo di ricerca e nel contesto delle attività da egli progettate e coordinate, al fine di assicurare la completa identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi ad essi associati. Tale valutazione si configura come **integrativa rispetto al documento di valutazione dei rischi (DVR)** della struttura di afferenza o della sede di riferimento ed è preliminare rispetto all’avvio delle attività sperimentali. In questa fase, ove necessario, i RADRL contattano il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, il medico competente e l’esperto di radioprotezione per acquisire loro collaborazione.

Nell’ambito della valutazione dei rischi descritta nel presente punto rientrano anche le attività correlate alla compilazione della scheda di destinazione lavorativa. Pertanto, anche ai fini della valutazione dei rischi per le proprie attività, il RADRL redige e trasmette gli elenchi delle sostanze pericolose e degli agenti biologici effettivamente utilizzati nello svolgimento delle attività del proprio gruppo di ricerca. Per la redazione degli elenchi di cui al periodo precedente il RADRL utilizza i modelli, i metodi ed i criteri esposti nella sezione SG-

00, del Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro (<https://www.unipr.it/node/20637>). Anche nella redazione degli elenchi il RADRL può avvalersi della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Il RADRL, in accordo con quanto previsto dal D.M. 363/98, art. 5, comma 3, lett. b) si attiva inoltre, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori e aggiorna di conseguenza la valutazione dei rischi relativa al proprio gruppo di ricerca. Ove le modifiche possano avere un impatto anche sul generale assetto della sede o della struttura di afferenza, il RADRL notifica tale condizione al direttore del dipartimento o centro e al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, promuovendo l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi generale della sede o struttura di afferenza.

Formazione e informazione

Tutto il personale, strutturato o non strutturato, in convenzione o in formazione, abilitato all'accesso al laboratorio, all'utilizzo delle strumentazioni o allo svolgimento delle attività sperimentali deve essere destinatario di apposita ed adeguata formazione svolta, preventivamente all'avvio delle attività stesse, ad opera del docente o ricercatore responsabile delle attività.

Il processo formativo, da considerarsi **integrativo** rispetto alla formazione "*di base*" erogata da UniPR in modalità e-learning e **specialistico** per quanto inerente le attività del gruppo di ricerca, deve articolarsi nelle diverse componenti previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e deve comprendere pertanto anche le informazioni sui rischi caratteristici dell'attività e sulle le misure da adottare per l'esecuzione dei compiti in sicurezza; il percorso deve comprendere inoltre la formazione sull'utilizzo in sicurezza delle strumentazioni e attrezzature e l'informazione sulle istruzioni operative da adottare, con specifico riguardo al funzionamento dei dispositivi di sicurezza e alla necessità di evitare sempre una possibile, anche involontaria, manomissione degli stessi; il percorso formativo deve perfezionarsi mediante la fase di addestramento pratico in affiancamento.

Relativamente alla gestione delle emergenze la formazione dovrà comprendere anche un'analisi delle situazioni di **possibile anomalia**, individuate secondo quanto ragionevolmente prevedibile. In questa fase dovranno essere considerate le procedure previste all'interno del piano di emergenza dell'edificio sede delle attività. A tale proposito si ricorda che i piani di emergenza degli edifici dell'Università degli Studi di Parma sono pubblicati nel sito web di Ateneo, sezione del Servizio Prevenzione e Protezione, indirizzo: [Piani di emergenza delle strutture di Ateneo | Università degli studi di Parma](#).

In sintesi, la formazione integrativa svolta dal RADRL in occasione di ogni nuovo accesso in laboratorio deve comprendere almeno i seguenti argomenti:

- i) rischi specifici presenti nelle attività sperimentali e nel laboratorio sede delle sperimentazioni;
- ii) misure di sicurezza specifiche relative alle attività sperimentali e al laboratorio sede delle sperimentazioni;
- iii) misure per la gestione delle emergenze e procedure da attuare in caso di anomalia;
- iv) misure per il coordinamento e la risoluzione di interferenze fra attività diverse (ove necessarie).

La verbalizzazione della formazione integrativa deve essere effettuata mediante il modello pubblicato nel sito web di Ateneo, sezione del Servizio Prevenzione e Protezione, indirizzo: [Modulistica & registri | Università degli studi di Parma](#).

Procedure

In generale il RADRL è chiamato ad adottare le procedure e istruzioni operative di Ateneo, pubblicate dal Servizio Prevenzione e Protezione (ove applicabili). In particolare il RADRL fa riferimento alle regole tecniche costituenti parte integrante del SGSL UniPR ed organicamente raccolte nella sezione SG-01 ([Sicurezza nei laboratori \(Sistema di Gestione\) | Università degli studi di Parma](#)).

Oltre a quanto precede ed in funzione delle specifiche attività sperimentali, può essere necessario che il RADRL rediga procedure complementari e di dettaglio. Come anticipato in tabella 1, si richiamano i seguenti ambiti di riferimento.

- **ACCESSO AL LABORATORIO**

Il RADRL è chiamato ad istituire procedure per l'accesso in laboratorio di nuovi operatori (es. tirocinanti, tesisti) in cui vengano descritte le attività di formazione, addestramento, fornitura di DPI, ecc., anche recependo gli elementi già presenti nelle procedure di Ateneo. Nelle procedure di accesso devono essere recepite anche le disposizioni interne in materia di tutela della gravidanza e della maternità ([Sicurezza Gravidanza e Maternità | Università degli studi di Parma](#)).

- **ESECUZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SPERIMENTALI CHE PRESENTANO RISCHI CARATTERISTICI**

Il RADRL è chiamato a redigere procedure per guidare gli operatori nella corretta esecuzione di uno specifico compito di laboratorio. La redazione di questo tipo di procedure è necessaria ogniqualvolta le stesse risultino utili per limitare i rischi presenti nelle attività sperimentali. In questo ambito le procedure possono indicare, ad esempio, la necessità di posizionare schermi protettivi, controllare l'integrità di componenti in vetro, chiudere o aprire rubinetti e valvole, identificando al contempo la corretta sequenza temporale delle operazioni.

- **USO IN SICUREZZA DELLE STRUMENTAZIONI DI LABORATORIO**

In taluni casi può essere necessario elaborare istruzioni operative per l'uso di strumentazioni e attrezzature specifiche di laboratorio. In questo caso le istruzioni possono essere derivate da quelle già pubblicate dal Servizio Prevenzione e Protezione ([Istruzioni Operative di Sicurezza \(Attrezzature di Lavoro\) | Università degli studi di Parma](#)). Ove necessario e utile, le istruzioni devono essere posizionate (affisse) nelle immediate adiacenze delle strumentazioni. Quanto sopra si applica anche all'utilizzo di sistemi di protezione collettiva.

In generale, nella predisposizione di procedure, il RADRL può utilizzare i riferimenti pubblicati nella pagina web [Come realizzare una procedura | Università degli studi di Parma](#) e può avvalersi della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Misure tecniche e organizzative

Come premesso i RADRL sono chiamati a collaborare all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e ad adottare le stesse prima che le attività vengano poste in essere. In questo contesto i RADRL devono quindi primariamente **attuare** le disposizioni ed i principi tecnici e organizzativi individuati ad esito della valutazione dei rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, e finalizzati all'eliminazione dei pericoli o alla riduzione dei rischi.

In particolare, al momento dell'avvio delle attività i RADRL devono assicurare che le misure di prevenzione e protezione individuate negli atti normativi o all'esito dei procedimenti di valutazione dei rischi siano concretamente poste in essere. Si citano a titolo di esempio le seguenti funzioni dei RADRL nell'ambito descritto dal presente paragrafo:

- consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- selezione e individuazione dei dispositivi di protezione collettiva (DPC);
- predisposizione di schermature e ripari;
- consegna di dispositivi specifici per la sicurezza (es. rilevatori di ossigeno);
- selezione e controllo della vetreria di laboratorio;
- etichettatura dei contenitori, dei rifiuti e degli scarti.

Vigilanza

Come premesso, rimane indispensabile che sia prevista una opportuna azione di monitoraggio sull'osservanza e l'adozione dei sistemi di sicurezza, tecnici e organizzativi, identificati e stabiliti al momento dell'avvio delle attività.

In sintesi, il RADRL ha il compito di verificare che all'interno del proprio gruppo di ricerca siano adottate con sistematicità e continuità tutte le misure di sicurezza individuate all'esito dei procedimenti di valutazione dei rischi o conseguenti ad indicazioni degli atti normativi o disciplinate da atti interni all'Ateneo di carattere trasversale. Rientrano fra le misure di cui al periodo precedente tutte quelle regolamentate all'interno della Sezione SG-01 del Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza sul Lavoro.

Il RADRL vigila pertanto sull'osservanza delle procedure per l'esecuzione delle attività in sicurezza, sia quando riconducibili a regolamentazioni di Ateneo sia quando redatte localmente all'interno del gruppo di ricerca.

Rientrano fra le attività di vigilanza del RADRL anche le verifiche sulla presenza della documentazione individuale già citata in precedenza (es. attestati di formazione, giudizio di idoneità alla mansione, ecc.).

Le attività di vigilanza operate dal RADRL sono complementari a quelle condotte dagli altri organi di Ateneo, ivi comprese quelle condotte dal direttore del dipartimento nell'ambito dell'espletamento dei propri obblighi di legge.

05. GESTIONE DEI LABORATORI E DELLE ATTREZZATURE

Elementi introduttivi

Nella presente sezione si richiamano le principali indicazioni per la gestione della sicurezza all'interno dei laboratori didattici, di ricerca e di servizio dell'Università degli Studi di Parma, intesi come **spazi fisici e dotazioni** in essi contenute.

Le attività e misure di sicurezza indicate nel presente capitolo intendono costituire un riferimento di base per le strutture universitarie e per i docenti o ricercatori a cui viene affidata la **responsabilità gestionale dei laboratori**, figure che in linea generale, all'interno del contesto organizzativo di Ateneo, risultano diverse dai RADRL. Sono infatti RADRL tutti i docenti o ricercatori che individualmente o come coordinatori di gruppo svolgono attività didattica o di ricerca in laboratorio, mentre non tutti i docenti o ricercatori hanno ruolo nella gestione di uno spazio destinato a laboratorio.

In relazione al rapporto fra RADRL e **responsabile della gestione del laboratorio** (o più brevemente responsabile del laboratorio), pur rimandando anche ad altri riferimenti (es. corsi di formazione), si può pertanto indicare in questa sede che le due figure (RADRL e responsabile del laboratorio) convergono qualora vi sia un solo docente o ricercatore che usualmente utilizza un determinato laboratorio. Differentemente, nel caso ordinario in cui più docenti o ricercatori (RADRL) utilizzano uno stesso laboratorio, uno fra essi è individuato anche quale responsabile della gestione del laboratorio e delle attrezzature in esso contenute. Al responsabile del laboratorio viene attribuito lo svolgimento dei compiti ricompresi nei paragrafi seguenti ed in altri elaborati del Sistema di Gestione UniPR la Sicurezza sul Lavoro (SGSL UniPR). L'individuazione dei responsabili di laboratorio avviene mediante atto interno delle strutture universitarie di riferimento (dipartimenti o centri).

Gestione degli spazi

In generale, per la gestione degli spazi interni ai laboratori occorre riferirsi alle indicazioni già contenute nelle procedure e istruzioni operative di Ateneo, pubblicate nella pagina web del Servizio Prevenzione e Protezione ([Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo \(SPP\) | Università degli studi di Parma](#)).

Nel rispetto di quanto procede ed al fine di fornire anche in questa sede alcune indicazioni utili, si richiamano i seguenti ambiti di riferimento.

- ACCESSI E TURNI DI LAVORO

Il responsabile del laboratorio, di concerto con i RADRL coinvolti, predispone le procedure di accesso al laboratorio (v. anche cap. 04, paragrafo “procedure”, del presente documento). Inoltre, sulla base delle procedure di accesso, il responsabile identifica il personale strutturato o non strutturato abilitato all’accesso o all’operatività nel laboratorio ed organizza i turni di lavoro a garanzia del coordinamento delle attività.

Nell’identificare il personale abilitato all’accesso il responsabile considera anche le disposizioni interne in materia di tutela della gravidanza e della maternità ([Sicurezza Gravidanza e Maternità | Università degli studi di Parma](#)).

▪ SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI

La gestione degli spazi interni al laboratorio comprende essenzialmente il mantenimento di ordine e pulizia, ovvero il **mantenimento delle condizioni di generale idoneità del laboratorio rispetto agli usi previsti**. Il responsabile deve pertanto assicurare che gli spazi interni al laboratorio siano oggetto di sistemazione e riordino continuativi. A tal fine occorre evitare accumulo di materiali sui banconi e negli spazi di circolazione interni ed esterni al laboratorio ed in generale in qualunque pertinenza che non sia appositamente destinata a spazio accessorio per deposito o magazzino. Nell’ambito di nuove installazioni o interventi analoghi, pur rimandando ai procedimenti specifici (progettazione) si indica che la configurazione generale del laboratorio (layout) deve consentire il corretto funzionamento e lo svolgimento in sicurezza delle attività sperimentali previste. Gli arredi devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento. Gli spazi di circolazione devono avere geometria e dimensioni adeguate (in generale $L > 90$ cm). Negli ambienti classificati per la biosicurezza occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti relativi a strutture, impianti, arredi tecnici ed accessori (v. anche elaborato SG-01-08 “*Requisiti di sicurezza biologica per le attività sperimentali*” – [SG-01-08 Requisiti di sicurezza biologica per le attività sperimentali | Università degli studi di Parma](#)).

▪ SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ai fini informativi deve essere predisposta apposita segnaletica di sicurezza in accesso al laboratorio. La segnaletica in accesso al laboratorio deve essere predisposta adottando il modello pubblicato sul sito web di Ateneo, sezione del Servizio Prevenzione e Protezione ([Segnaletica per i laboratori | Università degli studi di Parma](#)), e deve in ogni caso indicare in forma sintetica: i) il nome del laboratorio; ii) il tipo di laboratorio (es. lab. chimico, lab. biologico BSL-2, ecc.); iii) il nome e i contatti del docente o ricercatore responsabile; iv) i fattori di pericolo presenti all’interno del laboratorio; v) le modalità per l’accesso; vi) i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per l’accesso.

Ove utile, singoli segnali di sicurezza devono essere inoltre posizionati anche all’interno del laboratorio (es. segnaletica per posizionamento dewar azoto liquido). La segnaletica interna deve essere elaborata anche in conseguenza delle attrezzature presenti e delle specifiche attività condotte nel laboratorio (es. campimetrie a terra per campi elettromagnetici).

Il responsabile del laboratorio cura la predisposizione e l’aggiornamento della segnaletica.

▪ IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici all’interno dei laboratori devono essere utilizzati conformemente alle indicazioni della procedura SIC_TEC_11 “*Utilizzo di apparecchiature e impianti elettrici nelle strutture di Ateneo*” ([Procedure tecniche per i laboratori | Università degli studi di Parma](#)). Il responsabile del laboratorio cura gli aspetti gestionali relativi all’utilizzo degli impianti elettrici e delle apparecchiature elettriche.

▪ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

I dispositivi di protezione collettiva, fra cui rientrano cappe chimiche, cappe biologiche, aspirazioni localizzate e armadi aspirati devono essere oggetto di **controllo periodico** inteso a verificare il

corretto funzionamento. Le modalità e periodicità del controllo devono essere conformi a quanto previsto da fabbricante (costruttore) nelle istruzioni di uso e manutenzione del dispositivo. Ove presenti devono inoltre essere osservate le disposizioni di atti normativi o norme tecniche di riferimento. Per il caso specifico delle cappe chimiche e per le cabine di sicurezza biologica sono disponibili requisiti di ordine generale e indicazioni operative di Ateneo pubblicati all'interno dei seguenti elaborati:

- Elaborato SG-01-03 "Regola tecnica per l'utilizzo di cappe chimiche nei dipartimenti e centri dell'Università degli Studi di Parma" ([SG-01-03 Regola Tecnica per l'utilizzo di cappe chimiche | Università degli studi di Parma](#));
- Istruzione operativa IOS.13 "Cappa chimica" ([Istruzioni operative per dispositivi di protezione collettiva \(DPC\) | Università degli studi di Parma](#));
- Istruzione operativa IOS.14 "Cabine di sicurezza biologica" ([Istruzioni operative per dispositivi di protezione collettiva \(DPC\) | Università degli studi di Parma](#)).

Il responsabile del laboratorio assicura il controllo periodico dei dispositivi di protezione collettiva e ne garantisce il corretto utilizzo da parte degli utenti, osservando quanto indicato negli elaborati sopra menzionati. Il responsabile del laboratorio ha inoltre il compito di segnalare la necessità di interventi di manutenzione o di sostituzione dei dispositivi, ove necessario.

■ CONSERVAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Tutte le sostanze e miscele che corrispondono almeno ad una classe di pericolo prevista dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 – **Regolamento CLP** (*Classification, Labelling and Packaging*) sono considerate pericolose. Le sostanze pericolose all'interno dei laboratori devono essere conservate secondo criteri di sicurezza stabiliti in accordo con le indicazioni delle schede dei dati di sicurezza (SDS, *safety data sheets*). Inoltre, indicazioni operative di valenza generale per l'Ateneo si ritrovano all'interno del seguente elaborato:

- Procedura SIC_TEC_02 "Procedura di sicurezza per il deposito e la conservazione delle sostanze pericolose nelle strutture di Ateneo" ([Procedure tecniche per i laboratori | Università degli studi di Parma](#)).

Il responsabile del laboratorio cura gli aspetti gestionali relativi alla conservazione delle sostanze pericolose, anche fornendo, ove necessario, indirizzi per il coordinamento dei diversi RADRL che utilizzano il laboratorio per lo svolgimento delle proprie attività.

■ GAS TECNICI, MEDICALI E LIQUIDI CRIOGENICI

All'interno dei laboratori di Ateneo i gas tecnici e medicali e i liquidi criogenici devono essere utilizzati conformemente ai **requisiti generali** riportati rispettivamente nei seguenti elaborati:

- Elaborato SG-01-04 "Regola Tecnica per l'utilizzo di gas compressi, disciolti o liquefatti nei Dipartimenti e Centri dell'Università degli Studi di Parma" ([SG-01-04 Regola Tecnica per l'utilizzo di gas compressi, disciolti o liquefatti | Università degli studi di Parma](#)),
- Elaborato SG-01-05 "Regola Tecnica per l'utilizzo di liquidi criogenici nei Dipartimenti e Centri dell'Università degli Studi di Parma" ([SG-01-05 Regola tecnica per l'utilizzo di liquidi criogenici | Università degli studi di Parma](#)).

Per il caso specifico dei gas inerti "*asfissianti semplici*" e dell'anidride carbonica sono inoltre disponibili **indicazioni operative** di Ateneo pubblicate all'interno dei seguenti elaborati:

- Procedura SIC_TEC_05 "Procedura di sicurezza per l'utilizzo di impianti di distribuzione di azoto, elio, argon (gas inerti) nei laboratori di Ateneo" ([Procedure tecniche per i laboratori | Università degli studi di Parma](#));

- Procedura SIC_TEC_06 *“Procedura di sicurezza per l'utilizzo di anidride carbonica (CO₂) allo stato gassoso nei laboratori di Ateneo”* ([Procedure tecniche per i laboratori | Università degli studi di Parma](#)).

Il responsabile del laboratorio cura gli aspetti gestionali relativi all'utilizzo dei gas e dei liquidi criogenici, anche fornendo, ove necessario, indirizzi per il coordinamento dei diversi RADRL che utilizzano il laboratorio per lo svolgimento delle proprie attività. In generale, si indica inoltre la necessità per il caso in esame di costituire un coordinamento interno di dipartimento o centro, anche mediante uno o più **referenti di struttura** individuati dal direttore.

■ GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti pericolosi generati dagli scarti delle attività di laboratorio devono essere raccolti e avviati a smaltimento conformemente ai requisiti generali riportati nel seguente elaborato:

- Elaborato SG-01-06 *“Regola Tecnica per la gestione dei rifiuti pericolosi nei Laboratori dell'Università degli Studi di Parma”* ([SG-01-06 Regola tecnica per la gestione dei rifiuti pericolosi nei laboratori | Università degli studi di Parma](#)).

Il responsabile del laboratorio cura gli aspetti gestionali relativi alla raccolta degli scarti prodotti dalle attività del laboratorio, anche fornendo, ove necessario, indirizzi per il coordinamento dei diversi RADRL che utilizzano gli spazi per lo svolgimento delle proprie attività. In generale, si indica inoltre la necessità per il caso in esame di costituire un coordinamento interno di dipartimento o centro, anche mediante uno o più **referenti di struttura** individuati dal direttore.

■ CONTROLLO DEI RISCHI DI INCENDIO

Nella riduzione dei rischi di incendio all'interno degli spazi del laboratorio il responsabile opera nel rispetto di quanto disciplinato dagli atti normativi di prevenzione incendi e secondo i criteri specificatamente espressi nelle disposizioni interne in materia di **gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio** ([Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo \(SPP\) | Università degli studi di Parma](#)).

In sintesi, il responsabile del laboratorio, assicura quanto segue:

- specifica formazione di tutti gli operatori abilitati all'accesso in laboratorio in merito all'utilizzo di sostanze infiammabili o comburenti e alle potenziali fonti di innesco;
- ove necessario, predisposizione di norme interne, con carattere precauzionale di esercizio, per lo svolgimento di attività con rischio di incendio caratteristico (es. regole interne per l'utilizzo di piastre riscaldanti);
- ove necessario, posizionamento di apposita segnaletica di avvertimento, divieto o prescrizione, anche riportante in forma sintetica le norme interne (es. divieto di travaso di liquidi infiammabili al di fuori delle cappe chimiche di aspirazione);
- coordinamento delle attività in cui è previsto uso di sostanze infiammabili, al fine di determinare in ogni caso assenza di potenziale interferenza fra le sostanze stesse e le possibili fonti di innesco (es. becchi Bunsen o superfici calde);
- rispetto del divieto di fumo.

Oltre a quanto precede, il responsabile, nello svolgimento delle proprie funzioni di cura e sistemazione degli spazi, riduce per quanto possibile l'impiego e la **detenzione di sostanze infiammabili** all'interno del laboratorio ed in ogni caso non eccede il quantitativo corrispondente al carico di incendio valutato in sede di progettazione antincendio dell'edificio e riportato nello specifico progetto di prevenzione incendi (ove presente). Il responsabile si avvale inoltre, per quanto possibile, dei depositi esterni appositamente destinati alla corretta conservazione delle sostanze infiammabili e dotati degli opportuni dispositivi tecnici.

Le sostanze infiammabili necessarie allo svolgimento delle quotidiane attività sono conservate nel laboratorio esclusivamente all'interno di armadi di sicurezza, dotati di aspirazione ed espulsione dei vapori all'esterno dell'edificio, conformi ai requisiti della Norma Tecnica UNI EN 14470-1: 2005 *"Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 1: Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi infiammabili"*.

Per quanto concerne l'eventuale posizionamento di **bombole di gas in pressione** si rammenta anche in questa sede che nelle strutture dell'Università degli Studi di Parma non è possibile installare bombole all'interno degli edifici, se non quando l'installazione all'interno del laboratorio sia stata appositamente prevista nel progetto di prevenzione incendi dell'edificio e sia da considerarsi indispensabile per il conseguimento delle finalità della ricerca sperimentale. In questo caso occorre comunque adottare tutti gli accorgimenti previsti in funzione dell'esito della specifica valutazione dei rischi, seguendo i criteri in generale richiamati nella regola tecnica appositamente integrata nel SGSL UniPR – Sezione SG-01 ed alloggiando la bombola all'interno di armadi di sicurezza conformi ai requisiti della Norma Tecnica UNI EN 14470-2: 2007 *"Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio - Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato"*. In tutti gli altri casi le bombole contenenti gas compressi, disciolti o liquefatti devono essere posizionate all'interno di centrali bombole o opportuni box situati al di fuori degli edifici.

In presenza di linee per il trasporto e l'erogazione dei gas infiammabili (es. gas naturale di rete) o comburenti (es. ossigeno) devono preventivamente essere presenti appositi sistemi di segnalazione e allarme, comandati da sensori specifici per il gas in uso e collegati a dispositivi per la sospensione automatica dell'erogazione del gas; occorrono inoltre ulteriori particolari misure di sicurezza, che devono essere specificatamente determinate con l'ausilio del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo. Si anticipa in ogni caso che l'uso di gas infiammabili diversi dal gas naturale di rete è consentito esclusivamente all'interno di laboratori speciali (es. bunker dell'edificio di Chimica).

Per quanto concerne l'acquisto di **nuovi arredi** si indica l'opportunità di selezionare sempre elementi aventi classe di reazione al fuoco conforme alle prescrizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiore a 1 o 1M secondo le classi previste dal D.M. 26/06/1984 e dal D.M. 3 agosto 2015.

Si rimanda in ultimo alle indicazioni contenute nella pagina informativa di Ateneo sulla sicurezza antincendio, consultabile al seguente indirizzo web: [Sicurezza antincendio in Ateneo | Università degli studi di Parma](#).

Gestione delle attrezzature

Per il controllo dei rischi connessi alla presenza e all'uso delle dotazioni del laboratorio, fra cui le attrezzature e strumentazioni scientifiche, il responsabile del laboratorio deve considerare le seguenti indicazioni generali.

- Conservare in modo ordinato ed in posizione nota la **documentazione** redatta dal fabbricante e prevista dal D.lgs. 81/08, dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o dalle norme tecniche applicabili, con particolare riferimento alle dichiarazioni di conformità CE e alle istruzioni per l'uso e la manutenzione. Consultare la documentazione e controllare la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza (RGS) previsti dall'allegato V al D.lgs. 81/2008. Sostituire o adeguare le attrezzature di lavoro non rispondenti ai RGS;
- Predisporre **istruzioni operative di sicurezza** specifiche per ogni singola attrezzatura considerando le indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso e manutenzione predisposte dal fabbricante e gli elementi già presenti nelle istruzioni operative (IOS) di Ateneo, ove applicabili (<https://www.unipr.it/spp>). Indicare anche il tipo di dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari. Uniformare l'utilizzo delle attrezzature di lavoro rispetto a quanto previsto dalle istruzioni operative di sicurezza (v. anche cap. 04, paragrafo "procedure", del presente documento);

- Assicurare la **formazione integrativa e specialistica** e l'addestramento per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro. Predisporre i registri della formazione integrativa e dell'addestramento secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.lgs. 81/2008. (v. anche cap. 04, paragrafo "formazione e informazione" del presente documento); nello specifico ambito delle attrezzature di lavoro, l'obbligo della formazione spetta di concerto al RADRL e al responsabile gestionale del laboratorio, che si coordinano per assicurare il trasferimento delle conoscenze;
- Istituire e aggiornare i **registri delle operazioni di controllo e manutenzione** delle attrezzature di lavoro (art. 71, D.lgs. 81/08), anche in riferimento a quanto indicato nelle istruzioni operative di Ateneo (<https://www.unipr.it/spp>). Verificare periodicamente il funzionamento e l'efficienza dei ripari e dei dispositivi di sicurezza integrati nelle attrezzature. Nei registri deve essere annotato anche il controllo del funzionamento degli elementi impiantistici accessori con finalità di sicurezza (es. aspirazioni localizzate).

06. RIFERIMENTI

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 5 agosto 1998, n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni".
- D.M. 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
- Università degli Studi di Parma "Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Parma", D.R.D. 1958/2016 (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-00 "Scheda di Destinazione Lavorativa" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-02 "Criteri generali per l'operatività in laboratorio" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-03 "Regola tecnica per l'utilizzo delle cappe chimiche" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-04 "Regola tecnica per l'utilizzo di gas compressi, disciolti o liquefatti" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-05 "Regola tecnica per l'utilizzo di liquidi criogenici" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-06 "Regola tecnica per la gestione dei rifiuti pericolosi nei laboratori" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-07 "Criteri generali per la selezione dei DPI" (<https://www.unipr.it/spp>);
- Università degli Studi di Parma, Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro – Sezione SG-01-08 "Requisiti di sicurezza biologica per le attività sperimentali" (<https://www.unipr.it/spp>).